



Codice Fiscale: 80012000826  
Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI**  
**E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI**

Servizio 5° - Elettorale

Via Trinacria 34/36

**90144 - Palermo**

[dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. 11141

del 18 maggio 2023

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco

**CIRCOLARE N. 5 DEL 18 maggio 2023**

**Oggetto: Attribuzione del seggio di cui al combinato disposto dal comma 4-bis e dal comma 5, 3° e 4° periodo, dell'art. 2 della l.r. 15.09.1997, n. 35 - Attribuzione del seggio da consigliere comunale al candidato sindaco "miglior perdente" - Chiarimenti.**

**Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di**  
**AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA –**  
**ENNA – MESSINA - PALERMO – RAGUSA -**  
**SIRACUSA – TRAPANI**  
**LORO SEDI**

**per il tramite delle Prefetture competenti**

**Ai Sindaci ed ai Segretari**  
**dei comuni dell'Isola**

**e, p.c.: Alla Presidenza della Regione Siciliana**  
**PALERMO**

**Al Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
**R O M A**

**All'A.N.C.I. Sicilia**  
**Villa Niscemi**  
**PALERMO**

**Al 'A.S.A.E.L.**  
**Via Notarbartolo n. 2/G**  
**PALERMO**

La legge regionale 15.09.1997, n. 35 avente ad oggetto "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale" disciplina all'art. 2 le "Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti".

Al riguardo è emerso un problema interpretativo riguardante le disposizioni contenute nei commi 5 e 5bis del predetto articolo di legge.

Com'è noto, quest'ultimo prevede al comma 5 che nei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i 15.000 abitanti alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi e "salvo quanto previsto dal comma 4-bis", relativo al caso del candidato sindaco C.d. miglior perdente, ovvero il candidato alla carica di sindaco tra quelli non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti, proclamato eletto consigliere comunale per disposizione di legge, all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi.

**In tal caso il seggio consiliare da attribuire al candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti, si sottrae alla quota del restante terzo dei seggi attribuita alla lista collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto.**

Il comma 5 prosegue disponendo che "Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50%+ 1 dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60% dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 40% dei seggi".

Il successivo comma 5bis prevede che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi e "Salvo quanto previsto dal comma 4-bis", alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante 1/3 dei seggi.

**Anche in tale ipotesi il seggio consiliare del candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti si sottrae alla quota del restante terzo dei seggi attribuita alla lista collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto.**

Ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 5bis, anche nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti si applicano, altresì, le disposizioni di cui al 3°, 4° e 5° periodo del comma 5, dal che consegue che qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50%+ 1 dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60% dei seggi mentre alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 40% dei seggi.

**Le disposizioni di cui al 3° e 4° periodo del comma 5 dettano, pertanto, un generale principio volto ad assicurare il 60% dei seggi da attribuire alla lista che abbia ottenuto il 50% + 1 dei voti ed il 40% alla lista collegata al sindaco eletto.**

In ordine a tale fattispecie con Circolare n. 24 del 25.11.2020 prot. n. 14538 questo Assessorato aveva provveduto a diramare le conseguenti indicazioni applicative inerenti la fattispecie in trattazione, precisando che il seggio di cui al comma 4bis dell'art. 2, nel caso di specie, con riferimento all'applicazione del 3° e del 4° periodo del comma 5 dell'art. 2, **andava sottratto dai seggi assegnati ad altra lista non collegata al sindaco eletto che abbia ottenuto il 50%+ 1 dei voti validi ed alla quale è attribuito il 60% dei seggi.**

Successivamente è, tuttavia, intervenuta una nuova e diversa interpretazione concernente l'attribuzione del premio di maggioranza, per quanto attiene il numero di seggi da calcolare ed assegnare con riguardo alla predetta quota del 60% dei seggi da assegnare per quanto attiene ai consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le cui modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale sono disciplinate dagli artt. 3 e 4 della l.r. 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., il cui contenuto si intende richiamato.

In merito alla suddetta fattispecie con la sentenza n. 61 del 25.01.2022, depositata il 10.03.2022 la Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 03.03.2020, n. 6, rubricato "Interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35", sulla scorta delle considerazioni che di seguito si reputa di dovere riportare testualmente.

*"Coglie innanzitutto nel segno il giudice a quo, laddove addebita alla norma censurata di aver assegnato alla disposizione interpretata un significato che non rientra tra le possibili varianti di senso del testo oggetto di (pretesa) interpretazione autentica. L'arrotondamento per difetto, quando il decimale è inferiore a 50 centesimi, comporta l'assegnazione alle liste collegate al sindaco eletto di 14 consiglieri, pari al 58,33 cento dei seggi consiliari, perciò, senza dubbio, di un numero di seggi inferiore al 60 per cento, in evidente contrasto con il dato testuale esibito dalla disposizione asseritamente interpretata.*

*Ben vero, come osserva l'Avvocatura dello Stato, che la norma di interpretazione autentica oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale è intervenuta a risolvere una specifica questione — quale sia il criterio cui ricorrere per procedere all'indispensabile arrotondamento di un decimale laddove il 60 per cento dei seggi non corrisponda ad un numero intero — insorta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997.*

*In effetti, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, qui in rilievo, l'art 43 della legge della Regione Siciliana 15 marzo 1963, n 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana) fissava originariamente in 30 il numero dei membri del Consiglio comunale. Poiché il 60 per cento di 30 è pari a 18, gli Uffici centrali elettorali non si erano mai trovati nella necessità, per l'assegnazione del premio di maggioranza, di procedere ad operazioni di arrotondamento di decimali.*

*Lo scenario è mutato quando l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 giugno 2015, n. 11 (Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie) ha ridotto «del 20 cento» il numero dei consiglieri comunali, portando così il totale dei seggi consiliari da 30 a 24. Il comma 4 del medesimo art. 1 ha stabilito che la correzione introdotta operasse a partire dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della legge regionale, determinando così la necessità di utilizzare un criterio per procedere all'arrotondamento.*

*Tuttavia, l'ordinanza di remissione nega, persuasivamente, che quello insorto dopo l'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 11 del 2015 costituisca un reale problema ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza. Infatti, un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, formatosi ben prima del 2015, risulta saldamente attestato nel senso che, nell'ambito della procedura di assegnazione del premio, i decimali devono sempre arrotondarsi all'unità superiore.*

*Tale orientamento, per vero, si è formato in sede di interpretazione di una disposizione di legge statale, cioè l'art. 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relativo alla consistenza e alle modalità di assegnazione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali delle Regioni a statuto ordinario (ex multis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 18 ottobre 2018, n. 5967, 23 maggio 2017, n. 2408, 10 maggio 2017, n. 2174 sezione quinta, sentenze 30 maggio 2016, n. 2299, 22 settembre 2015, n. 4419, 30 giugno 2014, n. 3268 e n. 3269, 21 maggio 2013, n. 2761); ma la disciplina in esso contenuta risulta del tutto sovrapponibile, nel dato letterale, a quella della Regione Siciliana oggetto di interpretazione asseritamente autentica.*

*Ciò spiega perché questo stesso orientamento, dopo il 2015, viene seguito anche dalla giurisprudenza amministrativa formata, nella Regione Siciliana, sull'art. 4, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, ovviamente prima dell'entrata in vigore della norma censurata (TAR Sicilia, sede di Catania, 19 ottobre 2016, n. 2591; TAR Sicilia, di Palermo, 25 ottobre 2019, n. 2465).*

*A fondare un simile orientamento è, risolutivamente, proprio l'argomento letterale testé esposto. Osserva il giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sentenza 18 ottobre 2018, n. 5967) che «il dato testuale impone [...] di assegnare alla coalizione vincente almeno il 60 cento dei seggi, con conseguente necessità, in caso di quoziente frazionario, di arrotondamento all'unità superiore». Il 60 per cento dei seggi, infatti, costituisce nella fattispecie non il limite massimo bensì quello minimo dei seggi spettanti alla coalizione vincente, previsto dal legislatore per garantire la governabilità dell'Ente locale». Di contro, «ove si effettuasse l'arrotondamento del quoziente frazionario per difetto, si otterrebbe una percentuale inferiore al 60%, con conseguente violazione del disposto normativo».*

*In questa prospettiva, la giurisprudenza sottolinea come occorra particolarmente considerare il significato della parola «almeno» inserita nella formula dell'art. 73 t.u. enti locali — parola che ricompare, identica, nell'art. 4, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997— («alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito [...] almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, [...] viene assegnato il 60 per cento dei seggi»). L'utilizzo di tale termine, si*

sostiene, è espressione della volontà legislativa di assicurare in ogni caso la percentuale stabilita dalla norma.

*Nella medesima prospettiva, è significativo che la disposizione regionale risulti ancora più stringente nella direzione opposta, giacché, a differenza di quella statale, prevede che, alla lista o al gruppo di liste che già non l'abbia conseguito, il 60 per cento dei seggi venga assegnato «comunque».*

*E appena il caso di aggiungere, per concludere su questo aspetto, che non ha pregio l'obiezione avanzata dall'Avvocatura generale circa la non pertinenza, nella questione in esame, di una giurisprudenza amministrativa formatasi su disposizione legislativa statale (l'art. 73, comma 10, t.u. enti locali, del tutto sovrapponibile a quella regionale censurata), sul presupposto che alla Regione Siciliana è attribuita, in materia di elezione degli enti locali, potestà legislativa esclusiva. L'argomento è, infatti, fuori quadro: non è qui in discussione l'ambito di competenza del legislatore regionale in materia di elezioni locali, ma il carattere fittizio o reale di una interpretazione che si auto-qualifica come autentica. D'altra parte, non mutano le regole e gli esiti dell'esegesi giurisprudenziale di testi normativi identici, sol perché muti la fonte della disposizione da interpretare (legge statale o regionale) ".*

Orbene, in considerazione dei criteri ermeneutici dettati dalla citata sentenza in ordine al corretto criterio di calcolo del premio di maggioranza e, più specificamente della quota maggioritaria del 60% dei seggi in assegnazione, da intendersi quale limite minimo non riducibile in funzione di eventuali arrotondamenti decimali, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 10.05.2000, n. 10, a modifica della già richiamata Circolare n. 24 del 25.11.2020 con la presente Circolare si dirama un nuovo atto di indirizzo interpretativo concernente l'applicazione del comma 4 bis, dell'art. 2 della legge regionale 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., nell'ipotesi disciplinata dal 3° e dal 4° periodo del comma 5 del medesimo articolo 2, al fine di individuare correttamente, in puntuale adesione all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, a quale delle componenti va sottratto il seggio da assegnare al sindaco "miglior perdente", al fine di non alterare il concetto di premio di maggioranza concesso dalla norma in trattazione alla lista non collegata al sindaco eletto che abbia ottenuto il 50% +1 dei voti validi.

A tal fine, tenuto conto del principio per cui nella fattispecie direttamente trattata dalla Corte Costituzionale il 60% dei seggi costituisce non il limite massimo bensì quello minimo dei seggi spettanti, si premette che già con Circolare prot. n. 8485 del 18.05.2022, sono stati diramati gli indirizzi applicativi in ordine al numero di consiglieri da assegnare quale premio di maggioranza, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto, che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio comunale, con indicazione per i comuni della fascia da 10.001 a 30.000 abitanti, ai cui Consigli comunali sono assegnati 16 consiglieri comunali, di un premio di maggioranza pari a 10 consiglieri.

Al riguardo si osserva tuttavia che, relativamente alla composizione dei consigli comunali, nella fascia da 10.001 a 30.000 abitanti sono ricompresi tanto comuni fino a 15.000 abitanti, per i quali trova applicazione la disciplina elettorale di cui all'art. 2 della legge regionale 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., sia comuni superiori a 15.000 abitanti per i quali si applica la disciplina elettorale dettata dagli articoli 3 e 4 della stessa legge regionale 15-09-1997, n. 35 e s.m.i..

Pertanto, ancorché riferito al concetto di premio di maggioranza relativo alla fattispecie della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto, che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale nei comuni superiori a 15.000 abitanti, il numero di 10 consiglieri comunali, quale quota del 60% dei seggi nella composizione dei consigli comunali nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, in puntuale adesione all'orientamento della Corte Costituzionale è da intendersi esteso all'applicazione del comma 4 bis, dell'art. 2 della legge regionale 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., qualora si verifichi l'ipotesi disciplinata dal 3° e dal 4° periodo del comma 5, la quale trova applicazione anche nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 bis del medesimo art. 2.

Alla luce delle superiori considerazioni può, quindi, ritenersi che nei comuni fino a 15.000 abitanti, qualora si verifichi l'ipotesi disciplinata dal 3° e dal 4° periodo del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., all'altra lista non collegata al sindaco eletto che abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, va attribuito il 60 per cento dei seggi, percentuale da intendersi come limite minimo al di sotto del quale non potere scendere.

Dall'analisi testé rappresentata discende la ravvisata necessità di riconsiderare le modalità di interpretazione e di applicazione della norma di cui al comma 4 *bis*, dell'art. 2 della legge regionale 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., nell'ipotesi disciplinata dal 3° e dal 4° periodo del comma 5 del medesimo art.2, in ordine alla componente cui sottrarre il seggio da assegnare al sindaco "*miglior perdente*", al fine di non alterare il concetto di premio di maggioranza concesso dalla norma in trattazione alla lista non collegata al sindaco eletto che ha ottenuto il 50% +1 dei voti validi, così evitando ipotesi interpretative confliggenti il tenore letterale della disposizione in questione, modalità di interpretazione e di applicazione in precedenza impartite con la richiamata Circolare n. 24 del 25.11.2020, da intendersi in questa sede revocata, limitatamente alla disciplina dettata per la fattispecie di che trattasi.

**Conclusivamente si ribadisce, pertanto, che la disposizione di cui al comma 4 *bis* dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nel caso dell'ipotesi disciplinata dal 3° e dal 4° periodo del comma 5 dell'art. 2 medesimo, va applicata prevedendo che il seggio consiliare da attribuire al candidato sindaco tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti, va sottratto dai seggi da assegnare alla lista collegata al sindaco eletto cui spetta il 40% dei seggi.**

**Il Dirigente Generale  
dott. Salvatore Taormina**

**L'Assessore  
On.le Andrea Messina**

**Il Dirigente del Servizio  
dott. Giovanni Corso**

**Il Funzionario Direttivo  
dott. Giovanni Cocco**